

Publicato il 11/07/2022

N. 09447/2022 REG.PROV.COLL.
N. 10979/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10979 del 2021, proposto da Gianluigi Soro, rappresentato e difeso dall'avvocato Matteo Spatocco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo Studio legale del predetto avvocato in Firenze, viale S. Lavagnini, 41;

contro

E.S.T.A.R. – Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Guarino e Vanda Martelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ministero dell'Università e della Ricerca, Ministero per la Pubblica Amministrazione, Consiglio Universitario Nazionale e Gianmarco Venticinque, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

della Determinazione del Direttore UOC Procedure concorsuali e selettive n. 970 del 14.06.2021 con cui è stato pubblicato l'elenco degli ammessi e disposta l'esclusione del ricorrente dalla procedura;

della comunicazione formale di esclusione dalla procedura prot. n. 35906 del 16.06.2021;

della Determina D.D. n. 1139 del 9.07.2021 di rettifica dell'elenco dei candidati ammessi in cui il ricorrente non è incluso;

del riscontro del 30.07.2021 all'istanza di riesame del ricorrente inviata il 15.07.2021;

della Deliberazione del Direttore generale n. 93 del 19.02.2021 per l'emissione del bando;

del bando di concorso del 26.03.2021;

della D.D. n. 1358 del 23.08.2021 di nomina della commissione e di tutti gli atti della procedura connessi, nonché le tabelle di cui al D.M. 9.07.2009 di equiparazione tra diplomi di laurea di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, il tutto nella parte in cui non equiparano la vecchia laurea in Ingegneria Elettronica con orientamento Bioingegneria alla laurea in ingegneria biomedica ai fini della partecipazione alle prove concorsuali, nonché della sopravvenuta nota Prot. n° PEC 61632 del 29/10/2021 con cui ESTAR comunica che non consentirà al ricorrente lo svolgimento della prova orale a cui è stato ammesso con riserva e che è fissata al 18 novembre 2021 in quanto gli effetti della ammissione con riserva scadono anteriormente ed esattamente il 6.11.2021.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di E.S.T.A.R. – Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale, del Ministero dell’Istruzione e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 1° giugno 2022 il dott. Luca Biffaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente partecipava al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 2 posti a tempo indeterminato nel profilo di collaboratore tecnico professionale – area tecnologie sanitarie (cat. D) con assegnazione dei vincitori all’Ente di Supporto Tecnico Amministrativo della Regione Toscana (di seguito, anche “ESTAR”), indetto con avviso pubblicato sul Supplemento n. 35 al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana – Parte III – n. 9 del 3 marzo 2021 e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – IV Serie Speciale – concorsi ed esami n. 24 del 26 marzo 2021 (cfr. doc. 6 della produzione di parte ricorrente).

1.1. In particolare, il bando di concorso tra i requisiti di ammissione richiedeva anche la *“Laurea primo livello in ‘Ingegneria biomedica’ o in ‘Bioingegneria’, appartenenti alle classi L08 – L09; ovvero: Laurea Magistrale conseguita ai sensi del DM 270/04 nella classe LM- 21 Ingegneria Biomedica; ovvero: - corrispondenti titoli di studio equiparati conseguiti ai sensi del DM 509/99; ovvero: - corrispondenti titoli di studio del vecchio ordinamento equiparati e titoli ad essi equipollenti?”*.

1.2. Il ricorrente indicava, all’atto della presentazione della domanda, il possesso della *“Laurea magistrale in ingegneria elettronica (classe 32/S)”* (cfr. doc. 19 della produzione di parte ricorrente). In seguito a una richiesta di chiarimenti, inviata da ESTAR in data 9 giugno 2021 e concernente la classe della laurea indicata nella domanda di partecipazione al suddetto concorso, il

ricorrente specificava quanto segue “[...] *ho conseguito la laurea Magistrale in Ingegneria elettronica (indirizzo Bioingegneria), presso l’Università degli Studi di Firenze, secondo l’ordinamento previgente alla riforma che ha permesso di passare alle lauree triennali ed eventuale integrazione biennale (c.d. specialistiche). Pertanto il mio corso di laurea, disattivato da tempo, era già in origine di durata quinquennale. Per quanto riguarda il bando, il corso di laurea in Ingegneria Biomedica al tempo della mia iscrizione non esisteva, ma secondo la tabella XXIX del R. Decreto n. 1652, del 30/09/1938, come modificata dal DM 22 maggio 1995, a mio avviso si riconosce l’equiparazione di tale corso a quanto richiesto*” (cfr. doc. 7 della produzione di parte ricorrente).

1.3. ESTAR, con determina dirigenziale n. 970 del 14 giugno 2021 pubblicata all’albo pretorio in data 15 giugno 2021, adottava l’elenco degli ammessi e degli esclusi alla predetta procedura concorsuale, nel quale il ricorrente figurava tra gli esclusi (cfr. doc. 1 della produzione di parte ricorrente). Il provvedimento di esclusione del ricorrente riportava la seguente motivazione: *“Mancanza di un requisito di ammissione: laurea nella disciplina a concorso ovvero in una disciplina equipollente o equiparata”* (cfr. doc. 2 della produzione di parte ricorrente).

1.4. Il ricorrente, in data 16 giugno 2021, inviava una richiesta di chiarimenti all’ESTAR per conoscere i motivi della esclusione dall’elenco dei candidati ammessi a partecipare alle prove scritte della procedura concorsuale per cui è causa. ESTAR, in risposta alla richiesta di chiarimenti del ricorrente, oltre ad anticipare il provvedimento di esclusione, evidenziava anche che *“il bando richiedeva, tra le altre, come requisito di ammissione l’equiparazione (valutata unicamente secondo i dettami delle tabelle ministeriali) tra il titolo di studio in possesso del candidato e quello richiesto dal Bando (ovvero Ingegneria biomedica)”* (cfr. doc. 8 della produzione di parte ricorrente).

1.5. Il ricorrente, con una successiva comunicazione inviata ad ESTAR in data 8 luglio 2021, chiariva di essersi iscritto nel 1993 al Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica del c.d. *“vecchio ordinamento”* e di aver scelto, quale

piano di studio, quello in Bioingegneria (cfr. doc. 8 della produzione di parte ricorrente).

1.6. ESTAR, con determina dirigenziale n. 1139 del 9 luglio 2021 pubblicata all'albo pretorio in data 13 luglio 2021, rettificava l'elenco degli ammessi alla procedura concorsuale in questione senza includere il ricorrente tra i candidati ammessi (cfr. doc. 3 della produzione di parte ricorrente).

1.7. Il ricorrente, in data 15 luglio 2021, presentava istanza di riesame con domanda di annullamento in autotutela e istanza di accesso agli atti (cfr. doc. 9 della produzione di parte ricorrente). ESTAR, in data 30 luglio 2021, riscontrava negativamente l'istanza di riesame del ricorrente e, dopo aver richiamato il contenuto della comunicazione di esclusione del 16 giugno, chiariva ulteriormente che “[...] *la laurea in Ingegneria Elettronica, conseguita nel regime del c.d. vecchio ordinamento non risulta né fra i titoli direttamente richiesti dall'avviso di concorso, né fra quelli ad essi equiparati o equipollenti secondo le tabelle ministeriali di riferimento. Quest'ultime sono allegare al Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 e s.m.i (G.U. 7.10.2009, n. 233) sono pubblicate, via via aggiornate e di immediato accesso anche sul sito del MIUR [...] Quanto alla tabella XXIX del RD 1652/1938 e sua modifica ex DM 22.05.1995, invocata a sostegno dell'istanza di riesame in oggetto, merita evidenziare che: non solo la stessa tabella, così come il provvedimento a cui si riferisce, sono stati definitivamente abrogati con D.L. 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 6.08.2008, n. 133, ma anche che detta tabella, ovvero il contenuto sostanziale e formale del titolo di studio conseguito dall'Ing. Soro è stato debitamente valutato dall'Autorità Ministeriale competente ai fini delle possibili equiparazioni/equipollenze con i titoli di studio che si sono susseguiti nelle varie riforme universitarie e in alcun modo risulta equiparato/equipollente a quelli richiesti dal bando di concorso [...] Le tabelle allegare al Decreto 9 luglio 2009 (che come noto devono intendersi in modo tassativo, alternativo, senza poter richiamare proprietà transitive, estensive o di assimilazione fra i vari titoli e classi di lauree, dovendosi procedere alla mera verifica della corrispondenza dei titoli dichiarati dai candidati con quelli equipollenti/equiparati individuati dallo stesso Decreto, ai fini della partecipazione ai concorsi) pongono infatti,*

accanto alla colonna della Laurea Vecchio Ordinamento in 'Ingegneria elettronica', proprio il citato riferimento normativo del RD 1652/38 e la suddetta tabella XXIX, che identifica il titolo inequivocabilmente e ne decretano l'equiparazione ex lege con le sole Lauree Specialistiche 32/S 'ingegneria elettronica' e 29/S 'Ingegneria dell'automazione' e con le Lauree Magistrali LM 29 'Ingegneria elettronica' e LM 25 'Ingegneria dell'automazione'. La Laurea vecchio ordinamento in Ingegneria Elettronica non è dunque equiparata/equipollente ai titoli richiesti dal bando del concorso in oggetto e non può costituire titolo valido ai fini dell'ammissione al medesimo concorso" (cfr. doc. 4 della produzione di parte ricorrente).

2. Il ricorrente insorgeva avverso gli atti in epigrafe deducendone, con un unico e articolato motivo di ricorso, l'illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili; il ricorrente adiva, in prima battuta, il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana.

2.1. Il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, con ordinanza, n. 1277 del 7 ottobre 2021, dichiarava il proprio difetto di competenza a decidere del ricorso e indicava, quale giudice territorialmente competente, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio. In particolare, Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, considerato che *"il ricorso reca l'espressa impugnazione delle Tabelle di equiparazione previste dal d.m. Istruzione, Università e Ricerca 9 luglio 2009 (equiparazione tra classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi) richiamate dal punto C del bando di concorso ai fini dell'individuazione della laurea di primo livello costituente requisito di partecipazione alla procedura"* e che avverso tale atto erano state articolate specifiche censure, riteneva che fosse questo Tribunale ad essere competente a conoscere detta controversia, venendo in rilievo l'impugnazione di atti di autorità centrali con effetti non limitati territorialmente, la quale attrae per connessione anche gli atti applicativi emessi da organi o enti periferici. Il ricorrente, quindi, riassumeva il giudizio dinanzi a questo Tribunale.

- 2.2. ESTAR, in data 12 novembre 2021, si costituiva nel giudizio riassunto dinanzi a questo Tribunale ed eccepiva l'infondatezza del ricorso.
- 2.3. Con decreto cautelare n. 6389 del 16 novembre 2021 il ricorrente veniva ammesso con riserva a svolgere la prova orale della procedura concorsuale in questione.
- 2.4. In data 19 novembre 2021 si costituivano in giudizio, ancorché solo formalmente, sia il Ministero dell'Istruzione, sia la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
- 2.5. ESTAR, in vista della camera di consiglio del 15 dicembre 2021, depositava memoria in data 10 dicembre 2021, con la quale eccepiva l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse in ragione del fatto che il concorso in questione è funzionale all'assunzione di 2 collaboratori tecnico-professionali, la relativa graduatoria è riservata esclusivamente all'ESTAR e il ricorrente si collocava al diciassettesimo posto della graduatoria provvisoria. ESTAR, inoltre, eccepiva l'inammissibilità del motivo di censura afferente alla asserita illegittimità delle tabelle ministeriali allegate al decreto interministeriale del 9 luglio 2009 in quanto il ricorrente, pur avendole formalmente impugnate, non avrebbe spiegato le ragioni per cui le stesse risulterebbero affette dai vizi invocati.
- 2.6. La Sezione, alla camera di consiglio del 15 dicembre 2021, in considerazione della richiesta di parte ricorrente, rinviava la causa all'udienza pubblica del 1° giugno 2022 ai fini della definizione del merito della controversia.
- 2.7. ESTAR, in vista dell'udienza pubblica del 1° giugno 2022, depositava memoria in data 21 aprile 2022 e memoria di replica in data 11 maggio 2022. Anche la parte ricorrente depositava memoria in data 29 aprile 2022 e memoria di replica in data 11 maggio 2022.
- 2.8. All'udienza pubblica del 1° giugno 2022 la causa veniva discussa dall'avvocato Matteo Spatocco per la parte ricorrente e dall'avvocato Cecilia

Martelli in sostituzione dell'avvocato Andrea Guarino per ESTAR. All'esito della discussione la causa veniva trattenuta in decisione.

3. Il Collegio ritiene di dover preliminarmente esaminare l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata da ESTAR. Tale eccezione non risulta meritevole di pregio in quanto, ancorché il ricorrente sia collocato al diciassettesimo posto nella graduatoria definitiva (cfr. doc. 15 della produzione di ESTAR) a fronte di un concorso a soli due posti e della espressa previsione della *lex specialis* secondo la quale “*la graduatoria sarà utilizzata esclusivamente da ESTAR*”, risulta in atti che in data 9 maggio 2022 la graduatoria era scorsa fino alla decima posizione (cfr. doc. 26 della produzione di parte ricorrente) e che almeno un'altra azienda sanitaria abbia avuto la possibilità di attingere dalla graduatoria del concorso in esame per procedere all'assunzione di personale. Sulla scorta di tali evidenze si ritiene che permanga l'interesse a ricorrere della parte ricorrente.

Esaurita la disamina delle eccezioni preliminari può passarsi allo scrutinio del merito dell'impugnativa proposta.

4. Il ricorrente, con un unico e articolato motivo di ricorso, contesta la legittimità degli atti impugnati per “*Violazione dell'art. 97 della Costituzione e dei principi generali di equità, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e legittimo affidamento. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 46 e 47 DPR 328/2001. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3, co. 6 della legge 127/1997. Violazione della tabella XXIX del r.d. n. 1652 del 30.09.1938 come modificata dal DM 22.05.1995 vigente al momento dell'iscrizione al corso universitario. Illegittimità della tabella allegata al Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 per contrasto con la normativa superiore e per contraddittorietà con la precedente tabella che disponeva la equiparazione. Eccesso di potere in ordine alla mancata equiparazione o equipollenza della laurea in ingegneria elettronica con indirizzo biomedico, vecchio ordinamento con i titoli richiesti dal bando. Ingiustizia manifesta, illogicità e contraddittorietà manifeste, irragionevolezza, difetto di istruttoria e di motivazione, carenza dei presupposti per l'esclusione*”. Il Collegio, tenuto conto della complessa articolazione di tale

motivo di ricorso, ritiene che per ragioni di chiarezza espositiva sia opportuno analizzare, secondo un criterio di omogeneità, i singoli profili di censura prospettati dalla parte ricorrente.

4.1. Il ricorrente, richiamando il regio decreto n. 1652 del 30 settembre 1938 (vigente alla data della sua iscrizione al corso di laurea in ingegneria elettronica) e le modifiche intervenute con il decreto ministeriale 22 maggio 1995 (con particolare riferimento alla tabella XXIX), lamenta l'asserita illegittimità della sua esclusione dalla procedura concorsuale indetta dall'ESTAR sul presupposto che la laurea conseguita (ossia quella in ingegneria elettronica con indirizzo in bioingegneria) fosse, per espressa previsione normativa, equipollente rispetto a uno dei titoli richiesti dalla *lex specialis* quale requisito di partecipazione al concorso (ossia la laurea in ingegneria biomedica). Nella prospettazione del ricorrente, inoltre, le tabelle ministeriali richiamate da ESTAR (ossia, quelle di cui al decreto interministeriale 9 luglio 2009), ponendosi in contrasto con la normativa vigente al momento dell'iscrizione al corso di laurea in Ingegneria elettronica, avrebbero determinato una situazione di irragionevolezza e disparità di trattamento tra i laureati per ragioni di età. Peraltro, il ricorrente lamenta l'illegittimità dell'operato di ESTAR anche alla luce della mancata verifica in concreto dell'equipollenza sostanziale del titolo di laurea posseduto rispetto a quello richiesto dal bando, in favore della quale propenderebbe il fatto che il piano di studi prevedeva il superamento di esami poi confluiti nella laurea in ingegneria biomedica.

4.1.1. Il Collegio ritiene che tali censure non siano suscettibili di favorevole considerazione.

4.1.2. In punto di fatto, come già esposto in precedenza, va evidenziato che il bando di concorso per cui è causa prevede, quali requisiti di ammissione, il possesso della “*Laurea primo livello in ‘Ingegneria biomedica’ o in ‘Bioingegneria’, appartenenti alle classi L08 – L09*” ovvero la “*Laurea Magistrale conseguita ai sensi del DM 270/04 nella classe LM- 21 Ingegneria Biomedica*” o ancora titoli di studio

equiparati ai primi, nei seguenti termini “*corrispondenti titoli di studio equiparati conseguiti ai sensi del DM 509/99; ovvero: - corrispondenti titoli di studio del vecchio ordinamento equiparati e titoli ad essi equipollenti?*”. In proposito, occorre ulteriormente rilevare che il ricorrente risulta in possesso della laurea in Ingegneria elettronica conseguita nel regime del c.d. vecchio ordinamento che, sulla scorta delle tabelle allegate al decreto interministeriale 9 luglio 2009 – vale a dire quelle vigenti al momento dell’indizione della procedura *de qua* – non risulta equiparata alle classi di laurea previste dalla gravata *lex specialis* quali requisiti di ammissione.

4.1.3. Va innanzitutto chiarita la differenza tra il criterio di equipollenza e quello di equiparazione. In proposito, la giurisprudenza amministrativa ha affermato che l’equipollenza “*attiene ai rapporti tra i titoli accademici del vecchio ordinamento, al fine di valutarne la reciproca affinità contenutistica?*”, mentre l’equiparazione concerne “*il raffronto tra i diplomi di laurea (DL) secondo il vecchio ordinamento rispetto alle nuove classi delle lauree specialistiche?*” (cfr. Cons. Stato, sez. V, sent. n. 1523 del 5 marzo 2019).

4.1.4. Nel caso di specie, sulla scorta delle previsioni del bando di concorso, risulta che il titolo posseduto dal ricorrente non sia equiparato ad alcuna delle classi di laurea richieste per l’ammissione alla procedura concorsuale in questione posto che, secondo quanto previsto dalle tabelle di cui al decreto interministeriale 9 luglio 2009 vigenti al momento dell’indizione della procedura in esame, la laurea in Ingegneria elettronica conseguita nel regime del c.d. vecchio ordinamento risulta unicamente equiparata alla laurea in Ingegneria elettronica 32/S e alla laurea in Ingegneria dell’automazione 29/S (per quel che concerne le lauree specialistiche *ex d.m. n. 509/1999*), nonché alla laurea in Ingegneria elettronica LM-29 e alla laurea in Ingegneria dell’automazione LM-25 (per quel che concerne le lauree magistrali *ex d.m. n. 270/2004*) e non anche a quella in Ingegneria biomedica.

4.1.5. Per quel che concerne il giudizio di equipollenza si evidenzia che la giurisprudenza amministrativa ha affermato che “*in linea generale l’equipollenza*

*tra titoli di studio va riconosciuta solo se espressamente disposta ex lege, tenuto conto del fatto che l'art. 9, comma 6, della l. n. 341 del 1990 rimette ad un apposito d.P.R., all'esito di un articolato procedimento, l'individuazione delle equipollenze tra i diplomi di laurea ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso, restando preclusa alla pubblica amministrazione (così come al giudice) la possibilità di procedere all'equiparazione in via analogica dei titoli di studio (in termini anche Cons. Stato, V, 6 dicembre 2012, n. 6260). Ciò in quanto l'attività di verifica del possesso dei titoli di studio richiesti dal bando ha carattere vincolato, non residuando in capo alla amministrazione alcun margine di discrezionalità nell'individuazione concreta dei titoli equipollenti (da ultimo Cons. Stato, V, 16 gennaio 2015, n. 71)'' (cfr. Cons. Stato, sez. V, sent. n. 1523 del 5 marzo 2019). Tuttavia, è stato altresì affermato che l'equipollenza dei titoli di studio oltre ad essere riconosciuta e determinata dalla legge può, in specifiche circostanze, essere sancita anche dall'amministrazione mediante una espressa, tassativa e precisa indicazione, all'interno della *lex specialis*, della corrispondenza o rilevanza tra titoli diversi (cfr. Cons. Stato, sez. V, sent. n. 469 del 6 maggio 1997, in termini Cons. Stato, sez. V, sent. n. 1523 del 5 marzo 2019). In particolare, all'amministrazione è stata riconosciuta tale possibilità al fine di contemperare "il principio del loro valore legale – in base al quale spetta allo Stato stabilire la valenza delle diverse lauree – con quello dell'autonomia organizzativa delle singole amministrazioni, alle quali è consentito determinare le professionalità di cui ha bisogno la struttura, identificandole con il titolo di studio necessario" (cfr. Cons. Stato, sez. V, sent. n. 1523 del 5 marzo 2019).*

4.1.6. ESTAR, nella fattispecie in esame, in sede di adozione della *lex specialis* non ha esercitato la facoltà discrezionale di valutazione della corrispondenza di lauree diverse da quelle espressamente indicate dal bando e da quelle considerate equipollenti dallo Stato secondo il sistema delle equipollenze che trova il suo cardine nell'art. 9, comma 6, della legge 19 novembre 1990, n. 341. L'amministrazione resistente, con riguardo alla procedura concorsuale in esame, ha quindi inteso soddisfare le proprie necessità organizzative

unicamente con professionalità definite dai titoli di laurea espressamente indicati nel bando, nonché con quelli ad essi equiparati ed equipollenti *ex lege* nel senso chiarito in precedenza, senza ampliare la scelta a profili professionali ulteriori.

4.1.7. Il Collegio ritiene che sebbene ESTAR abbia indicato, tra i requisiti di ammissione, anche i titoli “*equipollenti*” ai titoli di studio equiparati a quelli espressamente indicati dal bando, essa tuttavia non ha in alcun modo specificato i criteri sulla scorta dei quali stabilire la corrispondenza o rilevanza tra titoli diversi; nella fattispecie in questione, dunque, si versa in una ipotesi nella quale l’impiego del termine equipollente non è stato adoperato dall’amministrazione con lo scopo di allargare la possibilità di scelta a soggetti in possesso di lauree diverse da quelle espressamente indicate dalla *lex specialis* e da quelle ad esse equiparate o equipollenti in base alle aprioristiche scelte operate a livello normativo (in tal senso anche Cons. Stato, sez. V, sent. n. 1523 del 5 marzo 2019). In tal caso, nel quale rientra anche la fattispecie in esame, la volontà dell’amministrazione va ricostruita nel senso che il termine equipollente funge da mero richiamo al sistema normativo delle equipollenze, non essendo ammissibile, in assenza dei predetti criteri, lo svolgimento di una valutazione sostanzialistica di equipollenza in via amministrativa (cfr. Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 3430 del 21 giugno 2013; in termini da Cons. Stato, sez. V, sent. n. 71 del 16 gennaio 2015), né, del pari, la imposizione di professionalità diverse sulla base di una valutazione di equipollenza che l’amministrazione ha escluso. Sul punto, la giurisprudenza amministrativa ha affermato che “*Qualora l’amministrazione apra la partecipazione al concorso ai candidati in possesso di talune lauree, espressamente ammettendo anche i candidati in possesso di lauree equipollenti, occorre interpretare la sua volontà in modo da accertare se in tal modo si è voluto semplicemente richiamare il dettato legislativo ovvero si è inteso allargare la possibilità di scelta a lauree diverse da quelle indicate. In quest’ultimo caso, l’amministrazione deve esplicitare i criteri in base ai quali condurre la relativa valutazione, ed in mancanza di tali criteri la sua volontà deve essere ricostruita nel senso del semplice*

richiamo della normativa statale di riferimento” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 3430 del 21 giugno 2013).

4.1.8. Sulla scorta di tale impostazione ermeneutica risulta inconferente il rilievo inerente alla asserita contraddittorietà delle tabelle ministeriali vigenti al momento dell'indizione del concorso per cui è causa, con le tabelle vigenti al momento dell'iscrizione del ricorrente al corso di laurea in ingegneria elettronica, in quanto ESTAR risultava vincolata unicamente al rispetto delle prime – alle quali si è effettivamente attenuta –. Peraltro, da un lato, la richiamata tabella XXIX risultava allegata al r.d. 30 settembre 1938 n. 1652, abrogato in forza del punto 674, dell'Allegato A, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e, dall'altro, l'art. 3, comma 1, del decreto interministeriale 9 luglio 2009 espressamente prevede che *“Il presente decreto sostituisce il decreto interministeriale 5 maggio 2004 e successive modificazioni ed integrazioni”*.

4.1.9. Il Collegio, inoltre, ritiene destituiti di fondamento i profili di censura che mirano a contestare la legittimità dell'esclusione del ricorrente sulla base di una asserita discriminazione fondata sull'età. Infatti, il ricorrente è stato escluso dalla procedura concorsuale in esame a causa del mancato possesso di un requisito di partecipazione previsto dalla *lex specialis* e non anche per ragioni legate all'età anagrafica e ciò non è dipeso da decisioni discrezionali dell'amministrazione procedente, bensì dalle scelte operate a monte dal legislatore circa l'equiparabilità ed equipollenza dei titoli di studio, rispetto alle quali ESTAR non ha legittimamente inteso esercitare la facoltà di ampliare la scelta dei due collaboratori tecnico-professionali da assumere per l'area delle tecnologie sanitarie a profili professionali ulteriori, reputando il sistema normativo delle equipollenze sufficiente a soddisfare i propri bisogni organizzativi con riferimento al concorso in questione.

4.1.10. Risulta altresì priva di pregio la censura con la quale la parte ricorrente lamenta l'illegittimità degli atti gravati in ragione del fatto che ESTAR non abbia proceduto a valutare, in concreto, il piano di studi da esso sostenuto che

comprendeva anche cinque esami poi confluiti nel corso di laurea in Ingegneria biomedica. Secondo la prospettazione del ricorrente, se ESTAR avesse svolto tale verifica non avrebbe potuto determinarsi nel senso della equipollenza del titolo di laurea posseduto con quelli richiesti dalla *lex specialis* quali requisiti di partecipazione. Nel caso di specie, sulla scorta delle precedenti considerazioni, risulta preclusa ad ESTAR la possibilità di svolgere una valutazione di equipollenza tra titoli di studio diversi non avendo specificato nella *lex specialis*, in maniera puntuale, espressa e tassativa, alcun criterio di equipollenza, come richiesto dalla richiamata giurisprudenza amministrativa in ossequio al principio del valore legale dei titoli di studio, suscettibile di essere limitatamente contemperato, nei termini riportati in precedenza, con il soddisfacimento di specifiche esigenze assunzionali delle singole amministrazioni, che nella presente controversia non vengono in rilievo.

4.2. Il ricorrente, sotto altro profilo, lamenta anche l'illegittimità dell'impugnato provvedimento di esclusione in ragione del fatto che il titolo di laurea posseduto avrebbe dovuto essere considerato equipollente a quello richiesto dal bando alla luce delle previsioni dettate dal d.P.R. n. 328/2001 con riguardo ai titoli di studio per l'ammissione all'esame di Stato e conseguente iscrizione nella sezione A dell'albo professionale degli ingegneri.

4.2.1. Anche tale motivo di doglianza non risulta meritevole di accoglimento. L'analisi di tale profilo di censura richiede lo svolgimento di alcune osservazioni preliminari, sia con riguardo alla disciplina invocata da parte del ricorrente, sia con riferimento alla situazione di fatto che caratterizza la sua posizione con riguardo alla partecipazione alla procedura concorsuale per cui è causa.

4.2.2. Prima della riforma ordinamentale introdotta con il d.P.R. n. 328/2001, la professione di ingegnere era disciplinata unitariamente, ossia a prescindere dall'indirizzo di specializzazione del titolo accademico. Di conseguenza, il diploma di laurea in ingegneria consentiva, all'esito del superamento

dell'esame abilitativo, l'iscrizione nell'albo degli ingegneri che, prima dell'entrata in vigore del predetto d.P.R. n. 328/2001, non conteneva ripartizioni al proprio interno: in tale contesto, gli ingegneri abilitati potevano svolgere la propria attività lavorativa in tutti gli ambiti della professione. Con il riordino della materia, l'albo degli ingegneri si compone di due sezioni (A e B, corrispondenti al diverso livello del titolo di accesso), ciascuna delle quali risulta a sua volta suddivisa in tre classi, corrispondenti ai diversi settori specialistici di attività professionale di cui all'art. 45, comma 1, del d.P.R. n. 328/2001: *a) civile e ambientale; b) industriale e c) dell'informazione* (art. 47 del d.P.R. n. 328/2001).

4.2.3. L'art. 46, comma 1, del d.P.R. n. 328/2001 stabilisce che *“Le attività professionali che formano oggetto della professione di ingegnere sono così ripartite tra i settori di cui all'articolo 45, comma 1: [...] b) per il settore ‘ingegneria industriale’: la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di macchine, impianti industriali, di impianti per la produzione, trasformazione e la distribuzione dell'energia, di sistemi e processi industriali e tecnologici, di apparati e di strumentazioni per la diagnostica e per la terapia medico-chirurgica; c) per il settore ‘ingegneria dell'informazione’: la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo e la gestione di impianti e sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni?”*. Per quel che rileva ai fini del presente giudizio va evidenziato che il titolo di laurea richiesto dal bando per l'ammissione alla procedura in questione, ossia la laurea in ingegneria biomedica o bioingegneria, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del d.P.R. n. 328/2001 risulta incluso tanto nella classe *b)*, relativa al settore industriale, quanto nella classe *c)*, relativa al settore dell'informazione, dell'albo degli ingegneri, mentre il titolo di laurea posseduto dal ricorrente (invero la laurea specialistica in ingegneria elettronica equiparata alla laurea in ingegneria elettronica del vecchio ordinamento ai sensi della tabella allegata al decreto interministeriale

del 9 luglio 2009) figura esclusivamente nella classe c), relativa al settore specialistico dell'informazione.

4.2.4. Nel caso di specie, inoltre, non trovano applicazione le disposizioni normative transitorie dettate dall'art. 49 del d.P.R. n. 328/2001 – che garantivano agli appartenenti all'ordine, ai soggetti in possesso della abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del d.P.R. n. 328/2001, nonché a coloro che avessero conseguito l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato indetti prima della entrata in vigore di tale regolamento, non solo di iscriversi nella sezione A dell'albo degli ingegneri, ma anche di poter optare per l'iscrizione in ciascuna delle tre classi in cui la stessa si articola – in quanto il ricorrente ha conseguito il titolo di laurea in ingegneria elettronica secondo il c.d. vecchio ordinamento in data 10 aprile 2006 e si è abilitato all'esercizio della professione di ingegnere solo in data 20 luglio 2006 (cfr. doc. 19 della produzione di parte ricorrente), ossia successivamente alla entrata in vigore del d.P.R. n. 328/2001. Di conseguenza, il ricorrente, in forza del titolo di studio posseduto, ha diritto ad essere iscritto solamente nella classe c), della sezione A, dell'albo degli ingegneri, con tutte le conseguenze che ne discendono sulle tipologie di attività rientranti nell'ambito dell'attività professionale ai sensi del citato art. 46 del d.P.R. n. 328/2001.

4.2.5. Va peraltro aggiunto che il bando di concorso non richiedeva, quale requisito di ammissione, l'iscrizione all'albo professionale degli ingegneri.

4.2.6. Il Collegio ritiene che, nel caso di specie, il titolo di studio posseduto dal ricorrente non sia equipollente a quello richiesto dalla *lex specialis* in forza delle prescrizioni contenute nel d.P.R. n. 328/2001. Il Collegio è consapevole del fatto che una parte della giurisprudenza amministrativa ha affermato che “*se è vero che l'equiparazione contenuta nel d.P.R. n. 328 del 2001 non è espressamente indirizzata all'ammissione ai pubblici concorsi, sarebbe del tutto illogico ritenere che una equiparazione normativamente prevista per l'esercizio di una attività professionale non assuma alcun rilievo ai fini dei concorsi per l'assunzione a posti di pubblico impiego*” (cfr.

T.A.R. Umbria, sez. I, sent. n. 443 del 4 settembre 2014, confermata da Cons. Stato, sez. V, sent. n. 1627 del 27 marzo 2015). Giova tuttavia osservare che tali pronunce si riferiscono a un caso distinto da quello di specie, in quanto relativo all'equiparazione tra la laurea in Ingegneria elettronica e quella di Ingegneria informatica del c.d. vecchio ordinamento, entrambe esclusivamente ricomprese, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 328/2001, nella classe c), settore dell'informazione, della sezione A dell'albo professionale. Oltretutto, in seno alla giurisprudenza amministrativa, si registrano anche pronunce di segno opposto che, seguendo la medesima prospettiva interpretativa assunta dal Collegio nel caso di specie – secondo la quale il termine equipollente impiegato da ESTAR nella *lex specialis* funge da mero richiamo al sistema normativo delle equipollenze che si fonda sul disposto dell'art. 9, comma 6, della legge n. 341/1990 – ritengono che ai fini del giudizio di equipollenza tra titoli di studio per la partecipazione a procedure concorsuali non assuma rilievo la disciplina dettata dal d.P.R. n. 328/2001 (cfr. Cons. Stato, sez. V, sent. n. 71 del 16 gennaio 2015).

4.2.7. L'equipollenza normativa invocata dal ricorrente con il profilo di censura in esame non potrebbe comunque essere predicata *tout court* sulla scorta del fatto che la laurea posseduta dal ricorrente e quella richiesta dalla *lex specialis* sono considerate, dall'art. 47 del d.P.R. n. 328/2001, equipollenti ai fini dell'ammissione all'esame di Stato, dando diritto all'iscrizione nella classe c), della sezione A dell'albo professionale. A tal fine, infatti, risulta necessario stabilire se sussista o meno il prospettato rapporto di equipollenza tra i titoli in questione, tenuto conto della circostanza per cui l'amministrazione resistente opera nel settore sanitario, dello specifico profilo professionale oggetto della procedura di reclutamento (collaboratore tecnico professionale – Area tecnologie sanitarie), del fatto che il bando non richiedeva l'iscrizione all'albo professionale quale requisito di ammissione, nonché delle attività professionali afferenti ai settori dell'ingegneria industriale e dell'ingegneria

dell'informazione ai sensi dell'art. 46, comma 1, lett. *b)* e *c)*, del d.P.R. n. 328/2001.

4.2.8. Invero, l'equipollenza normativa riconosciuta dall'art. 47 del d.P.R. n. 328/2001 ai fini dell'ammissione all'esame di Stato tra la laurea specialistica in Ingegneria elettronica e quella in Ingegneria biomedica, è esclusivamente limitata alla classe *c)* per il settore dell'informazione e non anche alla classe *b)* per il settore industriale, settore quest'ultimo in cui figura la laurea in Ingegneria biomedica ma non anche quella in Ingegneria elettronica. Invero, le attività che formano oggetto del settore della ingegneria dell'informazione, nel quale operano sia i laureati in Ingegneria biomedica sia i laureati in Ingegneria elettronica (entrambi iscritti alla classe *c)* della sezione A dell'albo professionale), sono differenti e più limitate rispetto a quelle che afferiscono al settore dell'ingegneria industriale, dove operano solo i laureati in Ingegneria biomedica, potendo esse essere iscritti anche nella classe *b)* della sezione A dell'albo. In proposito, basti considerare che il richiamato art. 45, comma 1, lett. *b)*, del d.P.R. n. 328/2001 annovera, tra le attività professionali che formano oggetto della professione di ingegnere per il settore della "ingegneria industriale" anche "[...] *la valutazione di impatto ambientale di macchine, impianti industriali, di impianti per la produzione, trasformazione e la distribuzione dell'energia, di sistemi e processi industriali e tecnologici, di apparati e di strumentazioni per la diagnostica e per la terapia medico-chirurgica*" che non figurano nel novero delle attività professionali del settore della "ingegneria della informazione".

4.2.9. Pertanto, laddove si prenda in considerazione, ai fini del giudizio di equipollenza tra titoli di studio richiesti per l'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego, un provvedimento normativo non dettato con tale precipua finalità (come, nel caso di specie, accade per il d.P.R. n. 328/2001 che riguarda i titoli di studio per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di ingegnere e la relativa iscrizione all'albo), è necessario avere riguardo in maniera complessiva alle prescrizioni normative da esso dettate al fine di

determinare se i titoli di studio intorno ai quali si controverte possano essere considerati equipollenti rispetto alla partecipazione a una procedura concorsuale. Più in particolare, nel fare applicazione della disciplina di cui al d.P.R. n. 328/2001, la verifica dell'equipollenza non può astrattamente basarsi sulla mera circostanza formale dell'inclusione dei titoli di studio per cui è causa in una delle classi in cui è suddiviso l'albo professionale, ma deve necessariamente tener conto dell'intera congerie dei fasci di rapporti di equipollenza tra i titoli di studio inclusi nelle tre distinte classi, in quanto tra le stesse sono normativamente ripartite le attività professionali che formano oggetto della professione di ingegnere e traguardare ciò con il profilo professionale messo a concorso dalla amministrazione. Ciò assume una precipua rilevanza nel caso di specie, in considerazione del fatto che solo la laurea in Ingegneria biomedica e non anche quella in Ingegneria elettronica figurano nella classe *b)* della Sezione A dell'albo, mentre la censura mossa da parte ricorrente si appunta esclusivamente sulla prospettata equipollenza ai fini dello svolgimento di attività professionali rientranti nell'alveo di quelle afferenti al settore dell'ingegneria dell'informazione, non congruenti, nel caso di specie, con la figura professionale che ESTAR intende assumere con la procedura concorsuale per cui è causa. L'invocata equipollenza ai sensi del d.P.R. n. 328/2001, in disparte il fatto che il bando di concorso non richiedeva l'iscrizione all'albo quale requisito di ammissione (cfr. anche T.A.R. Campania, sez. V, sent. n. 3822 del 14 luglio 2011), non è frutto di un'istruttoria ministeriale svolta sui titoli di studio e tesa a determinarne i reciproci rapporti in vista dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego, risultando per converso limitata a individuare i titoli che danno accesso all'esame di Stato in vista dell'iscrizione in specifiche sezioni e classi dell'albo alle quali corrispondono ambiti di attività diversi in relazione alle differenti figure professionali di ingegnere.

4.2.10. Risulta, peraltro, inconferente il rilievo di parte ricorrente in ordine al fatto che ESTAR non abbia proceduto a verificare gli esami di profitto effettivamente sostenuti dal ricorrente, posto che cinque di essi fanno attualmente parte del piano di studi previsto per il conseguimento della laurea in Ingegneria biomedica (cfr. doc. 14 della produzione di parte ricorrente). In disparte il fatto che, come evidenziato dall'amministrazione resistente, tra gli esami sostenuti dal ricorrente non vi sono alcuni insegnamenti fondamentali per la formazione di un ingegnere biomedico (quali, ad esempio, quelli di anatomia, meccanica e termodinamica), ESTAR non era tenuta a effettuare un vaglio sostanziale tra il titolo di studio posseduto dal ricorrente rispetto a quello richiesto dalla *lex specialis*, non essendosi a ciò autovincolata, limitandosi esclusivamente ad operare un rinvio alla equipollenza normativa nei termini ampiamente esposti in precedenza.

4.2.11. Parimenti inconferente risulta il richiamo a bandi pubblicati da altre amministrazioni in cui si consente la partecipazione a laureati in Ingegneria elettronica con indirizzo in bioingegneria, in quanto il fatto che sia possibile che altre amministrazioni, nell'esercizio della loro discrezionalità, prevedano titoli ulteriori ai fini dell'ammissione alle procedure concorsuali con il fine di soddisfare le proprie specifiche esigenze assunzionali, non rende di per sé illegittimo l'operato di ESTAR che, nel legittimo esercizio della propria autonomia organizzativa, non ha incluso la laurea in Ingegneria elettronica del c.d. vecchio ordinamento tra i requisiti di ammissione alla procedura concorsuale di cui si tratta.

4.2.12. Alla luce delle precedenti considerazioni si reputa non sussistente, nel caso di specie, l'equipollenza normativa ai sensi del d.P.R. n. 328/2001 tra la laurea in Ingegneria biomedica e quella in Ingegneria elettronica. Diversamente opinando si produrrebbe un ingiustificato *vulnus* all'autonomia organizzativa di ESTAR alla quale, parimenti alle altre amministrazioni, è consentito determinare le professionalità di cui ha bisogno identificandole con il titolo di studio necessario, nonché un patente contrasto con il principio

di *par condicio* dei concorrenti in quanto, consentendo a un soggetto non munito di un titolo normativamente equivalente a quelli richiesti dal bando avuto riguardo alle finalità assunzionali in relazione alla specifica figura professionale oggetto di reclutamento, verrebbe ad ampliarsi in maniera ingiustificata la platea dei potenziali partecipanti alla procedura selettiva in questione.

4.3. Il ricorrente, con un altro profilo di censura, lamenta anche l'illegittimità delle impugnate tabelle allegate al decreto interministeriale 9 luglio 2009 nella parte in cui, per dimenticanza, non equiparano la laurea in Ingegneria elettronica ad indirizzo bioingegneria vecchio ordinamento con la laurea in Ingegneria biomedica. In particolare, il ricorrente asserisce che ciò risulterebbe discriminatorio, postulando una ingiustificata differenza di trattamento anche alla luce del fatto che in altri casi una analoga equiparazione è stata individuata (Ingegneria civile con indirizzo idraulica vecchio ordinamento con Ingegneria idraulica)

4.3.1. Il Collegio ritiene che anche tale censura sia priva di pregio. In disparte la genericità della stessa che appunta sul fatto che l'asserito carattere discriminatorio delle impugnate tabelle si fonderebbe su una presunta e indimostrata dimenticanza delle amministrazioni, l'operato del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e quello del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione (ossia le due Autorità che hanno adottato il decreto interministeriale 9 luglio 2009) si appalesa legittimo in quanto frutto di una istruttoria che ha coinvolto anche il Consiglio Universitario Nazionale (che, nella sua adunanza del 22 aprile 2009, ha reso un parere in ordine all'approvazione della tabella di equiparazione tra diplomi di laurea di vecchio ordinamento, Lauree Specialistiche *ex* d.m. n. 509/1999 e Lauree Magistrali *ex* d.m. n. 270/2004) e nei confronti della quale il ricorrente non muove alcuna puntuale censura volta a far emergere apprezzabili profili di illegittimità. Destituita di fondamento risulta pure la asserita contrarietà tra le tabelle impugnate e la tabella XXIX allegata al r.d. n. 1652/1933 in virtù del

fatto che la stessa, come già rilevato, è stata abrogata in forza del punto 674, dell'Allegato A, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

4.4. Infine, il ricorrente lamenta anche l'illegittimità dei gravati provvedimenti sulla scorta del fatto che la Commissione esaminatrice sarebbe stata illegittimamente composta in ragione della nomina di soggetti in possesso del suo medesimo titolo di studio.

4.4.1. Il Collegio ritiene che anche tale censura non sia meritevole di accoglimento.

4.4.2. Fermo restando che per la nomina dei componenti delle commissioni esaminatrici delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale dell'ESTAR si applicano le previsioni di cui all'art. 101-*bis* della legge regionale Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 e quelle di cui al d.P.R. 27 marzo 2001, n. 220 – che nel caso di specie risultano rispettate e comunque non oggetto di alcuna censura da parte del ricorrente – la nomina a componente di tali commissioni non richiede il possesso di un particolare titolo di studio, ma implica una valutazione discrezionale dell'amministrazione che tenga conto delle competenze possedute e dell'esperienza maturata, in modo da selezionare membri idonei alla valutazione delle prove previste. Nel caso di specie, la scelta operata sul punto da ESTAR non risulta illegittima, in quanto sono stati nominati quali componenti della Commissione di concorso in questione dirigenti e collaboratori tecnico-professionali in servizio presso la stessa ESTAR (cfr. doc. 12 della produzione di parte ricorrente), ossia soggetti dotati di sicura competenza *ratione materiae*.

5. In definitiva, sulla scorta delle precedenti considerazioni, il ricorso va respinto siccome infondato.

6. In ragione delle peculiarità della vicenda si reputano sussistenti giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:

Silvestro Maria Russo, Presidente

Chiara Cavallari, Referendario

Luca Biffaro, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Luca Biffaro

IL PRESIDENTE

Silvestro Maria Russo

IL SEGRETARIO